

Roma, 1 agosto 2000
Prot. n. 0242/00/F.2.2.
CIRC. N. 16250

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Sgravio totale triennale *ex art. 3, comma 5, l. 23 dicembre 1998, n. 448* - Chiarimenti Inps.

Come illustrato nella nostra circolare n. 15886 del 25 ottobre 1999, l'Inps, nel fornire le istruzioni operative per l'applicazione del nuovo regime di sgravio contributivo triennale previsto dalla legge in oggetto, aveva lasciato irrisolti taluni rilevanti aspetti di problematicità posti dalla normativa.

In particolare, i problemi riguardavano la base di calcolo per l'applicazione del beneficio, il mantenimento del livello occupazionale raggiunto, l'osservanza del c.c.n.l. e l'applicabilità dello sgravio nelle ipotesi di incremento della forza occupazionale derivante dalla trasformazione dei contratti a tempo parziale, a termine, di formazione e lavoro e di apprendistato.

Con la circolare n. 122 del 27 giugno u.s. (che trasmettiamo in allegato), l'Inps è intervenuto a chiarire detti aspetti applicativi precisando, in primo luogo, che dalla base di calcolo vanno esclusi, oltre che i contratti di formazione e lavoro e quelli di apprendistato, anche i contratti a termine, con la sola esclusione di quelli per lavoro stagionale.

Con riferimento al mantenimento del livello occupazionale e alle cause di riduzione non imputabili al datore di lavoro e, quindi, non comportanti la revoca *ex tunc* degli sgravi, integrando l'indirizzo precedentemente espresso con la circolare n. 188 del 14 ottobre 1999 l'Istituto considera non addebitabili al datore di lavoro anche il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo - sempre che sia riconducibile a fatti evidenti e non pretestuosi nonché a motivi fondati - e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a condizione che le cause del licenziamento siano successive al momento dell'incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro. In ogni caso, qualora la riduzione del livello occupazionale sia addebitabile al datore di lavoro, con conseguente obbligo di ripetizione degli sgravi, l'ammontare

dei benefici da restituire sarà limitato a quelli percepiti per le singole unità lavorative oggetto della riduzione.

Circa l'applicazione del c.c.n.l., che è una delle condizioni cui la legge subordina il diritto a godere degli sgravi, mentre in precedenza l'Inps ha ritenuto che detta condizione dovesse essere riferita alla totalità dei lavoratori con la circolare in commento ha chiarito che la stessa riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali l'azienda beneficia dello sgravio.

Sull'ultima questione dell'applicabilità dello sgravio nelle ipotesi di incremento della forza occupazionale derivante dalla trasformazione dei contratti a tempo parziale, a termine, di formazione e lavoro e di apprendistato, l'Inps si è riservato di emanare apposita circolare non appena riceverà indicazioni dal Ministero del lavoro.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

All.
RT/it

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 27 Giugno 2000

Circolare n. 122

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Sgravio totale triennale ex art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448.

SOMMARIO: *Integrazioni alla disciplina contenuta nella cir. n. 188 del 14 ottobre 1999. Chiarimenti relativi all'individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi, alle modalità di calcolo della forza aziendale e dell'incremento occupazionale, al mantenimento del livello occupazionale raggiunto.*

Ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n.188 del 14 ottobre 1999, riguardante gli incentivi per le imprese introdotti dagli articoli 3, comma 5 e 6, e 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, si forniscono le seguenti indicazioni, tese a superare le difficoltà interpretative emerse in sede di prima applicazione della normativa citata.

1 Imprese destinatarie (art.3, commi 5 e 6)

Con riferimento all'individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi triennali, si ritiene opportuno confermare che per datori di lavoro privati devono intendersi esclusivamente le imprese ex art.2082 e ss. del codice civile, con conseguente esclusione dei liberi professionisti, degli studi professionali, dei

condomini, delle associazioni culturali, professionali e di categoria, dei partiti politici, degli organismi sindacali, dei datori di lavoro non imprenditori, ecc. Sebbene, infatti, il comma 5 dell'art.3 della legge n.448/98 utilizzi l'espressione "datori di lavoro privati", non si può non rilevare come sia il titolo del citato art.3 sia il comma 6 della norma in questione facciano espresso riferimento all'impresa. Risulta, pertanto, evidente ed incontestabile l'esclusione dall'ambito di applicazione degli sgravi contributivi triennali di quei datori di lavoro privati che non rientrano nel concetto di impresa.

2 Incremento occupazionale

Al riguardo si confermano le disposizioni contenute nel punto 4.2 della circolare n.188 del 14 ottobre 1999. Da un attento esame del provvedimento autorizzativo della Commissione europea risulta, infatti, inequivocabile che l'incremento del numero di dipendenti debba essere effettuato con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. Occorre, peraltro, sottolineare che, ai sensi dell'art.3, comma 6, lettera a), l'impresa deve realizzare "un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato".

3 Calcolo della forza occupazionale

Ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni di cui al punto 4.3 della circolare n.188 del 14 ottobre 1999, si specifica che, secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione, il calcolo della base occupazionale deve essere espresso in ULA (unità di lavoro/anno) secondo il concetto specificato al punto 3.2, nota 8, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (96/C 213/04): "Il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di ULA".

Di conseguenza, nel calcolo della forza aziendale non devono essere ricompresi, oltre i lavoratori con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, anche tutti i lavoratori assunti con contratto a termine. Tale criterio appare, peraltro, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nella decisione dell'11 maggio 1999 in materia di CFL (GUCE del 15.2.2000). La sola tipologia di contratto a termine rilevante ai fini della determinazione della base occupazionale riguarda il lavoro stagionale. Si ritiene, altresì, che dal calcolo dell'unità di lavoro/anno possano essere esclusi i lavoratori a domicilio, atteso il carattere "speciale" di tale rapporto di lavoro.

Si chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo suddetto, i decimali fino a 0,50 devono essere arrotondati per difetto, mentre dallo 0,51 in poi si procederà ad arrotondamento per eccesso.

Per le imprese che hanno meno di dodici mesi di attività, il calcolo dell'ULA va rapportato ai periodi di effettiva attività lavorativa con dipendenti.

4 Mantenimento del livello occupazionale raggiunto

Posto che l'art.3, comma 6, lettera c), della legge 448/98 subordina la concessione degli sgravi triennali alla condizione che "il livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato", si sottolinea che l'obbligo di ripetizione degli sgravi sorge solamente nel caso di riduzione del livello occupazionale raggiunto dovuta a cause imputabili al datore di lavoro.

Per quanto concerne le ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, si ritiene che le stesse, traendo origine rispettivamente da fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ed il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro, possano rientrare nei casi di riduzione del livello occupazionale raggiunto per atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, con conseguente esclusione dell'obbligo di ripetizione degli sgravi ottenuti. Appare utile sottolineare che il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo deve, comunque, essere riconducibile a fatti evidenti e non pretestuosi, nonchè a motivi fondati.

Relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anch'esso può considerarsi irrilevante ai fini della eventuale revoca degli sgravi ottenuti, essendo riconducibile a fatti inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento della stessa. E' evidente, tuttavia, che, ai fini della non ripetibilità dei benefici suddetti, le cause del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono necessariamente essere successive al momento dell'incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro.

Per quanto concerne l'ammontare degli sgravi da restituire in caso di riduzione del livello occupazionale raggiunto dovuta a cause imputabili al datore di lavoro, si fa presente che l'obbligo di ripetizione è circoscritto ai benefici contributivi percepiti per le singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del datore di lavoro.

In merito all'applicabilità dello sgravio triennale nell'ipotesi di riduzione di personale avvenuta a qualsiasi titolo e successiva assunzione di altri lavoratori nel periodo temporale indicato per le assunzioni agevolate, si fa presente che lo sgravio contributivo spetta solamente nel caso in cui le nuove assunzioni comportino un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media ULA calcolata con riferimento ai dodici mesi precedenti alle nuove assunzioni.

5 Regola "de minimis"

Con riferimento all'ambito di applicazione degli aiuti "de minimis" si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, che escludono l'applicabilità della regola in esame "ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o

della pesca”. In tal senso dovranno essere interpretate le norme relative allo sgravio capitario ed allo sgravio triennale riguardanti i territori di Venezia e Chioggia.

6 Disposizioni riguardanti l'applicazione dello sgravio triennale alle imprese ubicate nei territori dell'Abruzzo e del Molise.

Come anticipato con messaggio n.21032 del 23.12.1999, l'art.27, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ha prorogato il termine di scadenza (già fissato al 31.12.1999) per l'applicazione dello sgravio triennale nei territori delle regioni Abruzzo e Molise. Pertanto, ai sensi della norma citata, possono beneficiare dello sgravio ex art.3 della legge 448/98 le imprese che procedono a nuove assunzioni nelle regioni suddette entro e non oltre il 10 agosto 2000, data di scadenza del termine di dodici mesi successivi alla data dell'autorizzazione della Commissione europea, prevista dalla legge n.448/98 ed emanata con provvedimento n. SG(99)D/6511 del 10 agosto 1999. Lo sgravio triennale trova applicazione anche nell'ipotesi di assunzione di personale da parte di una nuova impresa costituita entro il 10 agosto 2000.

7 Altre disposizioni.

In merito al requisito di cui all'art.3, comma 6, lettera g), della legge 448/98, si sottolinea che ai fini della fruizione degli sgravi triennali il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare i contratti collettivi nazionali relativamente ai soggetti per i quali si ha diritto al beneficio.

Nel caso di contratto di riallineamento si conferma l'interpretazione fornita con la circolare n.188/1999, in linea con le direttive comunitarie, nel senso che l'azienda in riallineamento potrà beneficiare dello sgravio incentivante per i nuovi assunti solo nel caso di rispetto per questi ultimi del contratto collettivo nazionale.

Per quanto concerne l'applicabilità dello sgravio triennale nelle ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di contratti a tempo determinato e di rapporti di lavoro part-time, questa Direzione provvederà ad impartire specifiche disposizioni non appena avrà ricevuto indicazioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8 Aiuti connessi alla realizzazione di un investimento iniziale.

In relazione al punto 4.6 della circolare n.188 del 14.10.1999, si fa presente che l'elencazione riguardante le attività di cui all'allegato II del Trattato CEE contenuta nella richiamata circolare n.68 del 28.2.1994 deve essere integrata con le disposizioni impartite successivamente mediante la circolare n.151 del 14.5.1994.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO